

MODULO S.2/A							
<b>ASSEVERAZIONE IDONEITA' VASCA DI ACCUMULO</b> <b>a perfetta tenuta stagna</b> <b>per rifiuti liquidi costituiti da acque reflue domestiche e/o assimilate</b> <b>IL SOTTOSCRITTO</b>							
<b>01</b>	<b>DATI DEL TECNICO</b>						
Cognome				Nome			
Data di nascita				Luogo di nascita			
Codice Fiscale				P.IVA			
Residente in				Provincia			
Via			N°		CAP		
Telefono			Mail				
Casella P.E.C.							
In qualità di <input type="checkbox"/> Progettista <input type="checkbox"/> Rilevatore <input type="checkbox"/> Altro							
dell'unità immobiliare sita in Carini							
Via			N°		CAP		
Foglio	Part	Sub	Classe	Cat	Vani	Sup. Cat.	
<b>consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, della decadenza dei benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n°445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante, con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di quanto dichiarato</b>							
<b>02</b>	<b>PREMESSA</b>						
<p>Premesso che per lo smaltimento dei reflui provenienti dall'immobile oggetto della presente asseverazione non vi è la possibilità tecnica di allaccio alla pubblica fognatura e non vi è la possibilità tecnica di adottare una tipologia alternativa di scarichi prevista dalla delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977, secondo quanto previsto dall'art. 113 della L.R. 4/2003.</p> <p>Che in tal caso è possibile farsi ricorso, <b>in via temporanea</b>, allo stoccaggio di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue (la cui modalità di smaltimento è prevista dall'art. 110, comma 3, lett. a, del D. Lgs. 152/2006) in vasche a perfetta tenuta stagna e al successivo smaltimento dei rifiuti liquidi mediante trasportatore abilitato al conferimento in impianto autorizzato.</p> <p>Che ai sensi della normativa vigente, per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi non è necessaria alcuna autorizzazione allo scarico rientrando la fattispecie nell'ambito di applicazione della Parte IV del D.Lgs 152/06 (Codice dell'Ambiente - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati).</p> <p>Che l'articolo 183, comma 1, lettera bb, del D.Lgs 152/2006 stabilisce che per <b>deposito temporaneo</b> di rifiuti si intende: <i>“ il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti ... ”</i></p> <p>Che la perfetta tenuta della vasca sarà certificata prima della sua attivazione da un tecnico responsabile.</p> <p>Che nel caso in cui i rifiuti liquidi provengano da attività di più soggetti produttori che conferiscono in unica vasca a tenuta, essi sono obbligati a nominare un responsabile della vasca su cui ricadranno le responsabilità della verifica del perfetto stato della stessa e tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di gestione di rifiuti e di inquinamento del suolo, sottosuolo acque e ambiente in generale, ferme restando le responsabilità previste dalla legge in capo ai produttori dei rifiuti</p>							

<b>03</b>	<b>MOTIVAZIONE</b>		
Indicare le motivazioni per le quali non vi è la possibilità tecnica di allaccio alla pubblica fognatura:			
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>			
Tutto quanto sopra premesso			
<b>ASSEVERA</b>			
<b>04</b>	<b>UBICAZIONE</b>		
Che la vasca a tenuta stagna per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi costituiti da acque reflue domestiche e/o assimilate provenienti dall'immobile sito nel comune di Carini, sarà ubicata, come da progetto, in			
Via/Contrada	N°		
N.C.E.U. di Carini			
Foglio	Particella	Longitudine	Latitudine
<b>05</b>	<b>TIPOLOGIA E QUANTITA' DI RIFIUTO</b>		
Che il rifiuto, prima di essere immesso nella vasca a tenuta stagna,			
<input type="checkbox"/> subisce trattamento di chiarificazione in fossa settica tipo Imhoff  <input type="checkbox"/> non subisce alcun trattamento			
Che il rifiuto è da classificare come			
<input type="checkbox"/> rifiuto speciale pericoloso <i>le operazioni di recupero devono essere effettuate secondo le seguenti modalità:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;</li> <li>• oppure (in alternativa), quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.</li> </ul> <input type="checkbox"/> rifiuto speciale non pericoloso <i>le operazioni di recupero devono essere effettuate secondo le seguenti modalità:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;</li> <li>• oppure, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il</li> </ul>			

*deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.*

Che l'insediamento, nel suo complesso, prevede:

a) Numero abitanti effettivi	N°
b) Numero abitanti equivalenti	N°
c) Numero abitanti complessivi (a + b)	N°
d) Consumo idrico giornaliero pro capite presunto ( <i>vedi supporto in calce</i> )	Mc.
d) Consumo idrico giornaliero complessivo presunto (c x d)	Mc.
e) Rifiuto liquido giornaliero complessivo presunto prodotto	Mc.

## **06** | **CAPACITA' E PERIODICITA' DI SMALTIMENTO**

Che la vasca a tenuta stagna ha una capacita di Mc.

e dovrà essere svuotata, a cura di una ditta specializzata, ogni ..... giorni  
(*indicare l'intervallo di tempo intercorrente tra uno svuotamento e l'altro*)

nel rispetto, comunque, di quanto contenuto nel precedente punto 05.

### **ASSEVERA INOLTRE**

## **07** | **TIPOLOGIA SCARICHI E TITOLI ABILITATIVI**

che i reflui domestici e/o assimilati, originati da: servizi igienici; cucine;  
provengono/proverranno dalla seguente attività:

<input type="checkbox"/> residenziali	<input type="checkbox"/> turistico alberghiera	<input type="checkbox"/> ristorazione
<input type="checkbox"/> scolastica	<input type="checkbox"/> sportiva	<input type="checkbox"/> ricreativa
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> altro	<input type="checkbox"/> altro

a carattere temporaneo      a carattere permanente

che l'approvvigionamento idrico avviene/avverrà mediante:

rete idrica cittadina: contratto con ..... : contatore n. .... presa idrica n. ....

autobotti autorizzate al trasporto di acqua potabile e riversamento delle stesse acque in cisterna/e o  
riserve idriche della capienza complessiva di litri .....

## **08** | **DICHIARAZIONI FINALI**

### **DICHIARA INFINE**

Che l'impianto progettato risponde ai requisiti di legge, ivi compresi quelli di carattere igienico-sanitario;  
Che la sua realizzazione si rende necessaria per l'impossibilità tecnica di realizzare i sistemi di scarico previsti dalla Delibera C.I.T.A.I. 4 febbraio 1977.

#### **Allegati obbligatori:**

a) Titolo di proprietà o altro titolo di disponibilità della/le U.I.;

b) Progetto redatto da tecnico abilitato comprendente:

- Relazione tecnica illustrativa sulle caratteristiche dei reflui e del carico di rifiuto prodotto;

- Planimetria con ubicazione del deposito temporaneo;
- Particolare quotato del sistema di deposito temporaneo (sezione trasversale e longitudinale)
- Planimetria catastale, in adeguata scala, con la rappresentazione dell'area del deposito temporaneo;
- Pianta dell'insediamento in scala non inferiore a 1:200 con indicazione delle destinazioni d'uso dei vani allacciati e le superfici in mq.
- Planimetria che dimostri l'impossibilità tecnica di allaccio alla rete fognaria e l'impossibilità tecnica ad adottare una tipologia alternativa di scarichi prevista dalla delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977, secondo quanto previsto dall'art. 113 della L.R. 4/2003;
- Ubicazione eventuali sistemi di depurazione adottati (fossa imhoff, ecc)

c) Documentazione fotografica della zona di ubicazione delle vasche;

d) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in caso di attività produttiva);

e) Planimetria Catastale rilasciata dall'Agenzia del Territorio;

Luogo e data

**Firma del tecnico**

### Supporto

*Calcolo abitanti equivalenti*

*Al fine di dimensionare correttamente i sistemi di trattamento dei reflui, occorre determinare innanzitutto il numero di abitanti equivalenti (a.e.), che per convenzione si possono definire come di seguito riportato:*

*Casa di civile abitazione: 1 a.e. per camera da letto con superficie fino a 14 mq  
2 a.e. per camera da letto con superficie superiore a 14 mq*

*Albergo o complesso ricettivo: come per le case di civile abitazione; aggiungere 1 a.e. ogni qualvolta la superficie di una stanza aumenta di 6 mq oltre i 14 mq*

*Fabbriche e laboratori artigianali: 1 a.e. ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività*

*Ditte e uffici commerciali: 1 a.e. ogni 3 dipendenti fissi o stagionali, durante la massima attività*

*Ristoranti e trattorie: 1 a.e. ogni 3 posti (massima capacità ricettiva delle sale da pranzo 1,20 mq per persona)*

*Bar, Circoli e Club: 1 a.e. ogni 7 persone*

*Scuole: 1 a.e. ogni 10 posti banco*

*Cinema, Stadi e Teatri 1 a.e. ogni 30 posti*

***N.B. Un abitante equivalente corrisponde anche ad una domanda chimica di ossigeno COD di 130 grammi di O<sub>2</sub> al giorno o ad un volume di scarico di 200 litri di refluo per abitante al giorno***

#### **Principali sanzioni:**

*Decreto Legislativo 152/2006*

#### **Titolo VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali**

##### **Capo I – Sanzioni**

#### **254. Norme speciali**

*1. Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia.*

#### **255. Abbandono di rifiuti**

*1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1*

e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'[articolo 232-ter](#) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'[articolo 232-bis](#), la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'[articolo 231, comma 5](#), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'[articolo 192, comma 3](#), o non adempie all'obbligo di cui all'[articolo 187, comma 3](#), è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'[articolo 192, comma 3](#), ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'[articolo 187, comma 3](#).

#### **256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'[articolo 29-quattordicesimo, comma 1](#), chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli [articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216](#) è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'[articolo 192, commi 1 e 2](#).

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'[articolo 29-quattordicesimo, comma 1](#), chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'[articolo 187](#), effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'[articolo 227, comma 1, lettera b](#)), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli [articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14](#), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.

8. I soggetti di cui agli [articoli 233, 234, 235 e 236](#) che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'[articolo 234, comma 2](#), le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo [articolo 234](#).

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli [articoli 233, 234, 235 e 236](#).